

Valutazione delle domande di cittadinanza ai sensi del Decreto-Legge n. 36 del 28 marzo 2025, convertito dalla Legge n. 74 del 23 maggio 2025

Le domande presentate a seguito dell'entrata in vigore del Decreto-Legge n. 36 del 28 marzo 2025, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 74 del 23 maggio 2025, sono soggette alla verifica del possesso di specifiche condizioni per l'acquisizione della cittadinanza italiana.

In particolare, i richiedenti nati all'estero che possiedono un'altra cittadinanza non sono considerati automaticamente cittadini italiani, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:

CASO 1

Un genitore o un nonno (ascendente di primo o secondo grado) possedeva – o possedeva al momento del decesso – esclusivamente la cittadinanza italiana;

CASO 2

Un genitore o un genitore adottivo è stato legalmente residente in Italia per almeno due anni consecutivi dopo l'acquisizione della cittadinanza italiana e prima della data di nascita (o di adozione) del richiedente.

Per dimostrare che una delle condizioni sopra indicate è soddisfatta, il richiedente deve presentare idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti.

PER IL CASO 1, la prova del possesso esclusivo della cittadinanza italiana può comprendere, a titolo esemplificativo:

- certificati negativi di cittadinanza;
- certificati di rinuncia alla cittadinanza straniera;
- certificati attestanti la mancata iscrizione nei registri elettorali stranieri.

PER IL CASO 2, la prova della residenza legale in Italia per almeno due anni consecutivi può comprendere:

- certificato storico di residenza rilasciato dal Comune italiano; **OPPURE**
- dichiarazione sostitutiva attestante la residenza in Italia.